

ESENTE DA TASSA  
DI REGISTRO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
MILANO

Sezione Prima

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

ANNO 2019

RUOLO GENERALE

N. [redacted] /16

REPERTORIO

N. /

DEPOSITATA IL

23.09.19

Il Giudice di Pace di Milano, Dott. [redacted], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile (N.R.G. n. [redacted]/2016) promossa da:

[redacted] **ASSOCIAZIONE** [redacted], in persona del  
Presidente/legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale non indicato in atto  
introduttivo, rappresentata e difesa - unitamente e disgiuntamente, giusta  
procura in calce all'atto introduttivo - dagli Avv.ti [redacted], codice fiscale  
[redacted], e [redacted], codice fiscale  
[redacted], elettivamente domiciliata in Milano (MI), [redacted],  
presso lo Studio dell'Avv. [redacted], codice fiscale  
[redacted]

ATTRICE

CONTRO

**FASTWEB S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Partita  
IVA: 12878470157, rappresentata e difesa - giusta procura in calce all'atto di  
citazione notificato - dall'Avv. [redacted], codice fiscale

[redacted] /FASTWEB S.p.A.

Info pro 2019

██████████, presso il cui Studio in Milano, Via ██████████ è  
elettivamente domiciliata

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni – Inadempimento contrattuale.

CONCLUSIONI:

**Per l'Attrice:**

Come rassegnate in atto introduttivo e riaffermate all'udienza del giorno  
10.04.2019.

rimborsotelefonico.it

GIUDICE DI PACE DI MILANO - Sez. I, Dott. [REDACTED] Rg. [REDACTED]/16 – Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse di Fastweb S.p.a.

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così giudicare:

**In via principale:**

- rigettare, per tutti i motivi esposti, le domande dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto;
- con l'integrale vittoria di spese e compensi.

rimborsotelefonico.it



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE

VISTO l'atto di citazione ritualmente notificato con il quale [REDACTED]  
ASSOCIAZIONE [REDACTED] (di seguito, per brevità: [REDACTED])

[REDACTED]  
[REDACTED] nei confronti della società FASTWEB S.p.A.  
al fine di sentirla dire tenuta al risarcimento dei danni ad Essa derivati,  
[REDACTED], in ragione di asseriti disservizi occorsi, nell'anno  
2014, in occasione di mutamento di Operatore telefonico;

CONSIDERATO che all'udienza del giorno 18.01.2017 si costituiva in giudizio  
FASTWEB S.p.A. chiedendo il rigetto delle richieste attoree;

CONSIDERATO che, concessi i richiesti termini di cui all'art. 320 c.p.c.,  
all'udienza del giorno 26.04.2017 il Giudice formulava alle Parti proposta  
transattiva;

3

CONSIDERATO che, alla successiva udienza del 13.07.2017, parte Attrice  
dichiarava di non aderire alla proposta formulata, per contro accettata dalla  
Convenuta;

CONSIDERATO che, ammessa la prova per testi richiesta dall'Attrice [REDACTED]  
[REDACTED] all'incombente, all'udienza del giorno 28.06.2018,  
preso atto dell'espletamento della prova delegata, il Giudice fissava per  
precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 04.10.2018;

CONSIDERATO che, con provvedimento datato 03.09.2018, la causa veniva ri-  
assegnata all'odierno Giudicante, il quale fissava nuova udienza per il giorno  
10.04.2019 allorquando, precisate le conclusioni e depositate le note  
autorizzate, la causa veniva trattenuta in decisione;

[REDACTED]  
[REDACTED] /FASTWEB S.p.A.



RILEVATO e condiviso il tenore dell'ordinanza datata 14.07.2016 emessa dal Giudice di Pace di [REDACTED] in punto a competenza per territorio;

RILEVATO altresì il previo esperimento (negativo) di tentativo di conciliazione avanti il competente CO.RE.COM.;

RILEVATO che [REDACTED] sottoscriveva, in data 24.05.2014, proposta di abbonamento denominata "Business Class" avente a oggetto la erogazione di servizi di telefonia e trasmissione dati in riferimento a utenza preesistente (n. [REDACTED]);

RILEVATO che l'Attrice ha lamentato la mancata attivazione sia dei servizi voce, sia del servizio dati;

RILEVATA preliminarmente la omessa produzione in atti della documentazione contrattuale da parte dell'Attrice e la sostanziale illeggibilità della produzione eseguita da parte FASTWEB (docc. nn. 1-2);

RILEVATO - con riguardo alla utenza voce - che la fattura (n. [REDACTED]) relativa al periodo 15.09.2014/14.11.2014 ("Dettaglio Consumi", p. 4; doc. n. 5 FASTWEB) evidenzia l'effettuazione di n. 3 chiamate telefoniche (di cui n. 2 al Servizio Clienti della stessa Convenuta), circostanza incompatibile, in logica, con l'affermata mancata attivazione della linea voce;

RILEVATO che - pur essendo stata contestata dall'Attrice la qualità probatoria del contenuto delle fatture prodotte da FASTWEB - l'attivazione della linea voce trova peraltro conferma nello stesso tenore delle dichiarazioni rese dal teste [REDACTED], il quale ha ricordato l'effettuazione di (tuttavia vani) solleciti al servizio di assistenza;



RILEVATO - con riguardo al servizio dati - che FASTWEB ha affermato la prestata adesione dell'Attrice alla fornitura di un servizio dati "ADSL" (asseritamente erogabile utilizzando infrastrutture di proprietà TELECOM);

RILEVATO che FASTWEB ha altresì affermato che il servizio in commento sarebbe "autoinstallante" (ovvero non richiederebbe l'intervento di personale tecnico), essendo onere del Cliente provvedere ai relativi incombeni mediante accesso - a fini di autenticazione - a sito internet, accesso che, nel caso di specie, l'Attrice avrebbe sempre trascurato rendendo così impossibile il completamento della fase di attivazione;

RILEVATO preliminarmente come le difese sopra riassunte costituiscano implicito riconoscimento della mancata erogazione del servizio dati lamentata dall'Attrice;

RILEVATO che era onere di FASTWEB, a fronte delle contestazioni in punto a mancata attivazione del servizio dati, fornire prova sia in ordine alla tipologia di servizio dati prescelta, sia della procedura necessaria a fini di attivazione e della asserita inerzia dell'Attrice;

RILEVATA nuovamente la pressoché totale illeggibilità della documentazione contrattuale, con conseguenti riverberi sulla "capacità probatoria" di tali allegazioni, laddove era onere della Convenuta effettuare dette produzioni con modalità suscettibili di essere esaminate;

RILEVATO che la pur scarsa leggibilità consente comunque di affermare come la proposta di abbonamento "Business Class" in atti (doc. n. 1) evidenzi la scelta di un servizio "ADSL - Fibra FTTS" che, attese le differenti modalità di attivazione del servizio ricordate dalla stessa FASTWEB, non forniscono alcun utile supporto alle tesi difensive dell'Operatore;

RILEVATO altresì che l'estratto dal sito internet della stessa Convenuta prodotto in atti (doc. n. 9, [REDACTED]), non contestato nelle sue risultanze e/o nella sua riferibilità, nel descrivere il percorso di attivazione, non evidenzia alcuna necessità di "autenticazione" del Cliente, essendo vero che - secondo quanto ivi indicato - dovrebbe essere FASTWEB a provvedere all'invio di SMS diretto a comunicare l'avvenuta attivazione (doc. n. 9, punto 04);

RITENUTO pertanto che, anche volendo ritenere raggiunta la prova (invero assai incerta) in punto ad adesione dell'Attrice a servizio "ADSL", l'affermata necessità di procedere ad "autenticazione" mediante accesso al sito internet è circostanza non solo del tutto apodittica, ma contrastata da elementi di prova (indirettamente) provenienti dalla stessa Convenuta;

RITENUTA pertanto provata la mancata erogazione del servizio dati da parte di FASTWEB;

6

RILEVATO che, in sede di domanda inviata in data 25.06.2015 a fini di avvio del procedimento avanti il CORECOM, l'Attrice dava atto dell'avvenuta sottoscrizione di nuovo contratto con altro Operatore telefonico (con assegnazione di nuovo numero), circostanza questa confermata dalle dichiarazioni rese dallo stesso teste escusso (teste [REDACTED]);

RITENUTA pertanto, alla luce di quanto sinora esposto:

- l'in [REDACTED] della
- lin [REDACTED]
- l'in [REDACTED] perdita
- di [REDACTED]



- no no,  
no cun  
rec

RITENUTA, per contro, provata l'esistenza di disservizio nella procedura di passaggio tra operatori e, comunque, il perdurante mancato funzionamento della linea dati (disservizio astrattamente indennizzabile in sede amministrativa ex a rivista

dall'

RILE ti dal

merc eriori,

prev nnizzi

chiar sibile)

oner e/o

malf

RITENUTO che la evidenziata *ratio* consenta di addivenire, nella presente Sede, a liquidazione di tale voce di danno in via equitativa in ragione di una obiettiva impossibilità di provare il preciso ammontare del pregiudizio;

RITE randa

ques delle

prod anni

2001 quelli

dete e del

ravv

RILE lierne

Parti o del

*Sentenza civile*

████████████████████/FASTWEB S.p.A.



rapporto contrattuale in esame, che deve presumersi ancor oggi in essere a dispetto del lamentato non funzionamento, essendo vero che l'Attrice ha lamentato (ancora all'udienza del giorno 28.06.2018) l'avvenuta emissione di fattura riferita all'utenza per cui è causa datata 01.05.2018;

RITENUTO - atteso quanto previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c. - di limitare il periodo risarcibile a quello intercorso tra la scadenza del termine per il cambio di operatore (23.07.2014) e il giorno 21 settembre 2014, ovvero ulteriori giorni 90;

RITENUTO, in considerazione di quanto sinora esposto, di liquidare - in via equitativa, ex art. 1226 c.c. - il danno cagionato dal mancato funzionamento della sola linea dati (tenuto conto dell'impiego dell'utenza) in importo pari a € 250,00-/mensili, pari a complessivi € 750,00-, oltre interessi ex art. 1284, ultimo comma, c.c.;

8

RITENUTA - venendo con ciò alla regolazione delle spese di lite - la congruità, atteso il *quantum* oggi liquidato, della proposta conciliativa formulata dal precedente Giudice assegnatario e accettata dalla sola Convenuta;

RITENUTO pertanto, ex artt. 91 e 92 c.p.c., di condannare la Convenuta al pagamento delle spese di lite riferibili alle sole attività prestate sino all'udienza del 13.07.2017, liquidate - tenuto altresì conto della pronuncia di incompetenza e del *decisum* - in complessivi € 475,00-, di cui € 125,00- per spese ed € 350,00- per compensi Professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di Legge, se e in quanto dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in conformità a richiesta;

RITENUTO di compensare integralmente tra le Parti le restanti spese di causa.



P. Q. M.

**IL GIUDICE DI PACE DI MILANO**

definitivamente pronunciando,

A C C O G L I E

la domanda proposta da [REDACTED]  
[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nei confronti  
di FASTWEB S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e per  
l'effetto

C O N D A N N A

FASTWEB S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al  
pagamento, di somma pari a € 750,00-, oltre ex art. 1284, ultimo comma, dal  
giorno della domanda al saldo, nonché

C O N D A N N A

FASTWEB S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al  
pagamento, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Attrice sino  
all'udienza del 13.07.2017, liquidate in complessivi € 475,00-, di cui € 125,00-  
per spese ed € 350,00- per compensi Professionali, oltre rimborso forfettario e  
accessori di Legge, se e in quanto dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in  
conformità a richiesta.

Compensate integralmente tra le Parti le restanti spese di causa.

Milano, lì 9 agosto 2019.



*Sentenza civile*

[REDACTED] FASTWEB S.p.A.